

SCATTO D'ATTO 2025

TRACCIA CIVILE

Il giorno 1° gennaio 2022 la Sig.ra Tizia – nel mentre trascorreva una vacanza in montagna in una nota località sciistica del Piemonte – riportava delle gravi lesioni personali a seguito di un infortunio. Più in particolare la stessa – nel mentre si recava a piedi alla biglietteria situata in corrispondenza della stazione di partenza degli impianti da sci, onde acquistare uno skipass – veniva investita dallo sciatore Caio il quale, scendendo a forte velocità dalla pista e dopo aver perso il controllo degli sci in corrispondenza di un accumulo di neve formatosi a seguito dell'attivazione dell'impianto di innevamento artificiale, non riusciva a fermarsi per tempo e ad evitare l'impatto con la medesima.

Pertanto la stessa Tizia - dopo essersi consultata con il proprio legale e ritenendo sussistente una responsabilità di Caio per aver percorso la pista ad eccessiva velocità ed in ogni caso senza la dovuta prudenza - traeva Caio al giudizio del Tribunale di Torino per ivi ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio.

Quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando anzitutto la propria responsabilità nella causazione dell'incidente, evidenziando come lo stesso fosse stato in realtà causato proprio dalla condotta di Tizia la quale – per raggiungere più celermente la biglietteria situata alla base dell'impianto – aveva in realtà attraversato a piedi la pista da sci, rendendo così inevitabile l'impatto con lo sciatore. In questi termini, lo stesso Caio proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti di Tizia per ottenere il risarcimento dei danni riportati, a seguito dell'impatto con la medesima, dalla propria attrezzatura (sci, occhiali, ecc..). Da ultimo, ed in via subordinata, rappresentava di aver perso il controllo degli sci a causa della presenza, non segnalata e perciò inaspettata, di un accumulo di neve formatosi sulla pista in prossimità di un cannone sparaneve, sicchè chiedeva in via preliminare di essere autorizzato ad estendere il contraddittorio, a fini di garanzia e manleva, al gestore degli impianti sciistici onde accertare la sua responsabilità quantomeno concorrente in relazione alle condizioni della pista; nonché alla compagnia convenzionata con lo stesso gestore e che nella specie aveva assicurato (all'atto dell'acquisto dello skipass) la responsabilità civile dello sciatore.

Gli Scacchisti, assunte le vesti rispettivamente dei difensori di Tizia e di Caia, previa esposizione degli istituti giuridici sottesi al caso in esame, qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra le parti ed analisi delle dinamiche processuali – il tutto osservando le regole dell'impianto retorico della discussione - espongano le difese più opportune ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle domande proposte.

Riferimenti normativi: artt. 1218, 2043, 2050, 2051 c.c., legge 24 dicembre 2003 n.363, D. Lgs. 28 febbraio 2021 n.40

Riferimenti giurisprudenziali: App. Torino, Sez. III, 23 maggio 2019 n.874; Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2020 n. 16223; Trib. Cosenza 5 luglio 2022 n. 1329